REGOLAMENTO (CEE) N. 350/89 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1989

che stabilisce misure transitorie per la campagna 1988/1989 in materia di aiuto alla produzione di olio d'oliva in Spagna e in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 90, paragrafo 1 e 257, paragrafo 1,

considerando che a norma degli articoli 90 e 257 dell'atto di adesione, in caso di difficoltà di applicazione del regime comunitario si possono adottare misure transitorie per agevolare il passaggio dai regimi nazionali a quello comunitario ; che sono già state adottate misure transitorie circa l'aiuto alla produzione di olio d'oliva, in particolare con il regolamento (CEE) n. 521/87 della Commissione, del 20 febbraio 1987, che prevede, per la campagna 1986/1987, misure speciali per la concessione dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva in Spagna e in Portogallo [1] ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4007/87 del Consiglio [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 4074/88 [3], ha prorogato fino al 31 dicembre 1989 per la Spagna e fino al 31 dicembre 1990 per il Portogallo il periodo in cui possono essere adottate misure transitorie ; che data la situazione particolare vigente in Spagna, dove parecchi olivicoltori vendono la propria produzione al frantoio, occorre prorogare per la campagna 1988/1989 la disposizione prevista dal regolamento (CEE) n. 521/87 in proposito ; che è altresì opportuno, per agevolare l'attuazione del regime comunitario di aiuto alla produzione in Spagna e in Portogallo, mantenere in essere la possibilità del riconoscimento provvisorio dei frantoi per la campagna 1988/1989 ;

considerando che le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna 1988/1989, limitatamente alla Spagna, in deroga all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio [4], se un olivicoltore aderente ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio [5], con una produzione di almeno 300 kg a norma dello stesso regolamento, ha venduto in tutto o in parte la propria produzione di olive ad un frantoio riconosciuto, la quantità ammessa al beneficio dell'aiuto è pari a quella ottenuta applicando la resa in olio, stabilita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84, al quantitativo di olive prodotte.

Articolo 2

In deroga al disposto dell'articolo 13, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 2261/84, il riconoscimento provvisorio concesso ai frantoi nel corso delle campagne 1986/1987 e 1987/1988 in Spagna e in Portogallo scade al termine della campagna 1988/1989.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 52 del 21. 2. 1987, pag. 14.
[2] GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 1.
[3] GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 3.
[4] GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.
[5] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.